

L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA AGRICOLA

La pensione rappresenta una sostituzione del reddito lavorativo, venuto meno in seguito al pensionamento e dipende dalla durata dell'assicurazione e dall'ammontare delle quote contributive versate; in questo modo assicura il mantenimento dei pensionati. L'assicurazione pensionistica provvede anche alla sicurezza finanziaria, se il reddito è venuto a mancare a causa di un malattia, nonché al sostentamento dei familiari superstiti.

Alcuni sviluppi della società, come la crescente aspettativa di vita e la contemporanea riduzione delle nascite, ma in parte anche i pensionamenti che avvengono prima del legale compimento dell'età pensionabile, hanno reso necessaria una riforma dell'attuale sistema pensionistico, in modo da assicurarne il futuro e mantenerlo finanziabile.

Attraverso le riforme delle pensioni degli scorsi anni si è cercato di arginare la crescita delle spese, tra l'altro con l'innalzamento dell'età per la richiesta della pensione anticipata, con penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato e con l'estensione del periodo di calcolo contributivo.



Attraverso l'**armonizzazione del sistema pensionistico**, entrata in vigore nell'anno 2005, e la creazione di un conto pensione il sistema è stato inoltre reso comprensibile e ha assunto un aspetto più unitario.

Con la legge generale sulle pensioni (APG- Allgemeine Pensionsgesetz) è stata creata una base giuridica unitaria, valida per tutte le persone attive in ambito lavorativo, nate a partire dal 1° gennaio 1955, e sostituisce in questo modo il vecchio diritto pensionistico, che era storicamente improntato alle categorie professionali. In modo da tener presenti tutti gli anni di lavoro e i diritti maturati, fino al 31.12.2013, è in vigore una disposizione transitoria, che prevede per il calcolo della pensione un conteggio parallelo; a partire dal 1.1.2014 i calcoli saranno effettuati solo attraverso il conto pensione.

Per le persone nate prima del 1955 la nuova normativa non verrà applicata.

In questo capitolo intendiamo offrire una vista d'insieme **sull'armonizzazione della legge generale sulle pensioni (APG- Allgemeine Pensionsgesetz)**, il calcolo dell'**ammontare della pensione**, i **tipi di pensione** e le particolarità nel campo della pensione agli agricoltori.



La Legge generale sulle pensioni (APG) a partire dal 1.1.2005

La nuova normativa, armonizzata, la **Legge generale sulle pensioni** (APG - Allgemeines Pensionsgesetz), vale per le persone nate a partire dal 1° gennaio 1955. È entrata in vigore il 1.1.2005 e persegue il **principio** che tutti i lavoratori dopo **45** anni di assicurazione/contribuzione, purché vadano in pensione all'età pensionabile regolare di **65 anni**, ricevono una pensione dell'importo **dell'80%** del reddito medio guadagnato nel corso della loro vita lavorativa.

A tale scopo per ogni assicurato/-a viene istituito **un conto pensione personale** presso la Federazione Generale degli Enti Previdenziali Austriaci, questo conto è consultabile anche dall'avente diritto sotto forma di estratto conto oppure on-line con l'ausilio della Carta del Cittadino. Su questo conto vengono registrati i contributi versati nonché i diritti alle prestazioni acquisiti.

A questo scopo tutti gli anni acquisiti vengono considerati come **periodi di assicurazione**. Non viene più fatta una differenza tra i vari periodi di assicurazione obbligatoria e i periodi di assicurazione volontaria o sostitutivi. Come periodi di assicurazione vengono considerati tutti i periodi che possono documentare una base contributiva. Per esempio, per il periodo di educazione dei figli viene presa in considerazione una base contributiva fissata per legge.

L'**età di pensionamento regolamentare** è di regola di 65 anni per tutti gli assicurati. Dal 1.1.2014 l'età di pensionamento regolare per le donne verrà innalzata gradualmente da 60 a 65 anni entro il 31.12.2033. Verrà inoltre istituito un **corridoio** che renderà possibile l'inizio del

pensionamento a partire dal compimento del 62° anno di età (anche se con deduzioni) nonché un rinvio dell'inizio del pensionamento (con degli aumenti dell'importo della pensione)

Ammontare della pensione


In base al periodo di versamento dei contributi, sul conto pensione viene versato un acconto annuale. In questo modo il conto è sempre attualizzato. Questo acconto viene calcolato sulla base contributiva che soggiace ai periodi assicurativi moltiplicata per un coefficiente del 1,78 prevista dalla legge per questo tipo di conto.

Dalla somma di tutti gli acconti, al raggiungimento dell'età pensionabile, risulterà un importo totale e così l'ammontare della pensione.

Disposizioni transitorie e primo accredito sul conto pensione

Il passaggio dal diritto delle pensioni in vigore in questo momento alla normativa armonizzata per le pensioni avviene entro la fine del 2013 per mezzo di un **calcolo parallelo** per tutte le persone che sono nate a partire dal 1° gennaio 1955. Con questo procedimento la pensione viene calcolata su tutto il periodo dell'attività lavorativa, in modo fittizio, sia in base alla vecchia normativa sia in base alla nuova normativa armonizzata, i risultati vengono poi messi a confronto. La pensione è determinata dal rapporto fra i periodi assicurativi acquisiti prima del 1.1.2005 e quelli acquisiti successivamente.

Esempio: Chi ha acquisito 15 anni di assicurazione prima del 1° gennaio 2005 e 30 anni di assicurazione dopo il 1° gennaio 2005 – quindi un terzo di tutti i suoi tempi di assicurazione prima del 2005 e due terzi dopo – percepisce come pensione un terzo della “vecchia pensione” e due terzi della pensione basata sulla nuova “Legge generale sulle pensioni (APG)”.



A partire dal 2014 sarà effettuato un cambiamento del sistema di calcolo delle pensioni, in modo che, in seguito, il calcolo avverrà uniformemente secondo il sistema del conto pensione. Con questa procedura tutti i periodi assicurativi e i diritti maturati fino al 2013 verranno accreditati sotto forma di primo accredito sul conto pensione.

Calcolo secondo la “vecchia normativa”

Secondo la **vecchia normativa** per il calcolo della pensione viene considerato come base (**base di calcolo**) **una media del reddito lavorativo** percepito durante un determinato numero di anni. L'ammontare della pensione viene calcolato attraverso la moltiplicazione della base di calcolo totale con un dato coefficiente (importo di aumento).

Per l'accertamento della base di calcolo nel 2013 verranno considerati i “migliori” 25 anni (graduale estensione del periodo di calcolo medio a 40 anni entro il 2028).

Per ogni 12 **mesi contributivi** sono previsti 1,78 punti di aumento sulla **base di calcolo totale**. I mesi restanti, al di sotto di dodici mesi contributivi, devono essere rispettivamente conteggiati proporzionalmente. L'importo di aumento ricavato in questo modo e conseguentemente la pensione non può superare l'80% della **base di calcolo** più alta tenuta in considerazione.

Maggiorazioni e riduzioni

Nel caso di pensionamento prima dell'età pensionabile regolare (60° / 65° anno d'età) l'ammontare della pensione deve venire ridotto del 4,2% per ogni dodici mesi della fruizione anticipata (riduzione). L'ammontare della riduzione è comunque circoscritto al 15% della pensione.

Assicurati, che richiedono una pensione di vecchiaia solo aver superato il raggiungimento dell'età pensionabile regolare, ricevono per ogni 12 mesi di ritardo nella fruizione il 4,2% di pensione in più. L'importo massimo in questi casi è del 91,76% della base di calcolo più alta presa in considerazione.

Tipi di pensioni nell'assicurazione pensionistica agricola in dettaglio:

- caso di assicurazione pensionistica per
vecchiaia

Pensione di vecchiaia

Verificarsi del caso assicurativo:

Uomini: compimento del 65° anno d'età

Donne: compimento del 60° anno d'età (a partire dal 1.1.2024 graduale innalzamento al 65° anno d'età entro il 31.12.2033).

Presupposto generale per la fruizione del diritto:

180 **mesi d'assicurazione** negli ultimi 360 mesi solari (periodo programmatico) prima del **giorno di riferimento**, oppure

180 **mesi di contribuzione** dell'assicurazione obbligatoria o **dell'assicurazione volontaria**,
oppure

300 mesi d'assicurazione fino al giorno di riferimento, i **mesi sostitutivi** contano tuttavia solo a partire dal 1° gennaio 1956.

Pensione di corridoio

Verificarsi del caso assicurativo:

Compimento del 62° anno di età

Presupposto generale per la fruizione del diritto:

- 456 mesi di assicurazione validi ai fini del calcolo della prestazione (per giorni di scadenza della pensione nell'anno 2013; questa quota minima di mesi contributivi viene innalzata annualmente e per date di scadenza a partire dal 2017 ammonterà a 480 mesi contributivi)

e

- nessuna assicurazione pensionistica obbligatoria

Pensione di lavoro usurante

Verificarsi del caso assicurativo:

Compimento del 60° anno di età

Presupposto generale per la fruizione del diritto:

- 540 mesi di assicurazione, di cui almeno 120 mesi di lavoro usurante negli ultimi 240 mesi solari prima della data di riferimento
- e
- nessuna assicurazione pensionistica obbligatoria

Pensione di vecchiaia anticipata in caso di lunga durata assicurativa

Questo tipo di pensione è stata abolita dal 31.12.2003 e può essere richiesta solo a determinate condizioni.

- caso di assicurazione per incapacità di guadagno

Pensione per incapacità di guadagno

Incapacità di guadagno

L'assicurato è considerato incapace di guadagnare se in seguito a malattia fisica o psichica non è in grado di svolgere una regolare attività di lavoro remunerato autonomo o dipendente (nessuna protezione della professione).

- A partire dal 58° anno di età anche per gli agricoltori esiste **una tutela per l'attività***. Questo significa che un agricoltore è impossibilitato al lavoro, se a causa di malattia fisica o mentale non è in grado di esercitare una professione agricola, che negli ultimi 180 mesi solari prima della data dell'impossibilità ha esercitato continuativamente per almeno 120 mesi solari.

* L'età per la tutela dell'attività verrà gradualmente innalzata al compimento del 60° anno di età entro l'anno 2017.

Presupposto generale del diritto:

- 180 **mesi di contribuzione** dell'**assicurazione obbligatoria** o dell'assicurazione volontaria, oppure
- 300 **mesi d'assicurazione** (**mesi sostitutivi** solo a partire dal 1. gennaio 1956)

giorno di riferimento prima del compimento del 50. anno d'età:

- 60 mesi d'assicurazione entro gli ultimi 120 mesi solari

giorno di riferimento dopo il compimento del 50. anno d'età:

- in questo caso è necessario un altro mese d'assicurazione per ogni successivo mese di vita fino al limite massimo di 180 mesi d'assicurazione. Il periodo di cornice aumenta di due mesi solari per ogni successivo mese di vita.

Presupposto particolare del diritto:

- i presupposti per una pensione di vecchiaia o una pensione di vecchiaia anticipata nel caso di lunga durata dell'assicurazione non devono ancora sussistere.

- caso d'assicurazione per decesso

Pensione di vedovo/a o pensione per partner registrato/-a superstite.

La pensione vedovile o pensione per partner registrato/-a superstite ammonta ad un importo tra lo zero ed il 60 per cento della pensione alla quale il defunto aveva o avrebbe avuto diritto. Per determinare la percentuale si deve prendere in considerazione il reddito lordo (compresi eventuali pagamenti speciali) della/del defunta/o, nonché quello della/del vedova/-o o del/della partner registrato/-a superstite degli ultimi due anni solari prima della data del decesso.

Pensione d'orfano

La pensione d'orfano ammonta per ciascun figlio orfano di un genitore al 40 per cento della pensione vedovile calcolata con il 60 per cento e per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori al 60 per cento della pensione vedovile calcolata con il 60 per cento. La pensione d'orfano viene concessa fino al compimento del 18. anno d'età. Dopo il compimento del 18. anno d'età la rendita d'orfano viene concessa solo in presenza di determinate condizioni.

Pensione per attività aziendale continuata dal/la vedovo/a o pensione per attività aziendale continuata dal/dalla partner registrato/-a superstite

Se il superstite prosegue l'attività aziendale del coniuge assicurato o del partner registrato dopo la sua morte per almeno tre anni (non si verifica in caso di gestione aziendale in comune o attività svolta come professione principale), i tempi d'assicurazione acquisiti dal coniuge deceduto o dal partner registrato nell'assicurazione agricola di pensione durante l'esistenza del matrimonio o convivenza con un partner registrato devono essere aggiunti nel calcolo dei periodi d'assicurazione propri del/-la vedovo/-a o del partner registrato/-a superstite ai fini del diritto ad una **pensione personale**.

Il calcolo addizionale dei periodi d'assicurazione del coniuge deceduto è tuttavia escluso nel caso in cui venga rivendicata la pensione di vedovo/a o pensione per partner registrati superstiti. Inoltre non avviene alcun calcolo addizionale o soltanto un parziale calcolo addizionale dei periodi d'assicurazione del coniuge deceduto per quanto il superstite abbia acquisito periodi d'assicurazione propri durante l'esistenza del matrimonio o della convivenza con un/una partner registrato/-a (ad eccezione dei periodi di educazione di minori).

Prestazioni suppletive a la pensione

Oltre alle prestazioni di pensione l'assicurazione a-gricola di pensione effettua le seguenti prestazioni

Sovvenzione per figli

Per ogni figlio fino al 18° anno d'età (in presenza di particolari condizioni anche oltre) spetta ad ogni pensione personale una sovvenzione per figli. Per lo stesso figlio questa sovvenzione spetta soltanto ad una persona.

Supplemento di perequazione


Nell'assicurazione di pensione è previsto che i beneficiari di pensioni basse che non dispongono di alcun reddito, o soltanto di altri modesti redditi o diritti agli alimenti, ricevano oltre alla loro pensione un **supplemento di perequazione** (residenza nel paese).

Per le pensioni personali e di reversibilità viene fissata ogni anno una aliquota base per garantire un reddito minimo. Se la somma di pensione, altro **reddito netto** imputabile e diritti agli alimenti (**reddito complessivo**) non raggiunge questa aliquota base, allora spetta la differenza a titolo di supplemento di perequazione.

Redditi derivanti da un'azienda agricola (forestale) in gestione continuata vengono computati con importi forfettari come reddito netto. Se una persona ha già trasferito o dato in affitto la sua azienda agricola (forestale), nel calcolo del supplemento di perequazione viene computato un importo forfettario (vitalizio ipotetico) che si orienta in base al valore unitario delle superfici

cedute. Il supplemento di perequazione si riduce di questo importo di computazione. Nel 2012, 42.656 pensionati agricoltori usufruirono di un supplemento di perequazione.

Il supplemento di perequazione - un reddito minimo garantito



Sussidio di assistenza

Il sussidio d'assistenza ha lo scopo di indennizzare a forfait in forma di contributo finanziario le spese supplementari condizionate dall'assistenza, al fine di assicurare per quanto possibile a persone bisognose di cure l'aiuto e l'assistenza necessari, nonché di migliorare la possibilità di condurre **una vita decisa in autonomia ed orientata** secondo le necessità.

Esso spetta (differenziato in **sette gradi**) se la necessità d'assistenza durerà presumibilmente almeno sei mesi. Se al momento della concessione o dell'aumento del sussidio d'assistenza c'è da aspettarsi il venir meno del diritto, è possibile anche una concessione limitata nel tempo. Nel 2012, 38.826 pensionati agricoltori usufruirono del sussidio di assistenza.

Tabella dei singoli livelli assistenziali

grado	Ore di fabbisogno assistenziale	Assegno di cura mensile (2013) in euro
1	oltre 60 ore	154,20
2	oltre 85 ore	284,30
I gradi 3 e 4 si hanno normalmente quando la persona da curare è cieca, per lo più degente o necessita continuamente di una sedia a rotelle.		
3	oltre 120 ore	442,90
4	oltre 160 ore	664,30
I gradi di assistenza da 5 a 7 sono previsti per invalidi gravi e gravissimi.		
5	oltre 180 ore (+ cura straordinaria)	902,30
6	oltre 180 ore (+sorveglianza continua)	1.260,00
7	oltre 180 ore (+ pratica immobilità)	1.655,80

Particolarità nel settore agricolo

Divisione di pensione tra coniugi o partner registrati

La metà della pensione personale dell'avente diritto può venire pagata su richiesta al coniuge o partner registrato/-a alle seguenti condizioni:

- il coniuge o partner registrato deve aver gestito l'azienda agricola (forestale) con l'avente diritto alla pensione almeno 120 mesi solari (nel caso di pensione per incapacità di guadagno 60 mesi solari) per conto e a rischio comune rispettivamente aver collaborato come professione principale.
- Il coniuge o partner registrato del pensionato non deve svolgere alcuna attività di lavoro remunerato autonomo o subordinato rispettivamente non deve sussistere alcuna **assicurazione obbligatoria** nell'assicurazione di pensione ed il coniuge o partner registrato non deve percepire **alcuna pensione personale**.

Si divide la pensione netta (compresi la sovvenzione per figli e l'eventuale supplemento di perequazione). Ciò significa che la pensione prima della divisione viene ridotta delle trattenute di legge (per es. il contributo per l'assicurazione contro le malattie). In ogni caso non può essere diviso il sussidio d'assistenza che spetta unicamente alla persona bisognosa di cure.

Pensione delle contadine

Dal 1. gennaio 1992 in caso di gestione comune dell'azienda per entrambi i coniugi è possibile acquisire periodi d'assicurazione nell'assicurazione agricola di pensione. Fino a questa data ciò era possibile soltanto per un coniuge - normalmente il marito.

I relativi contributi vengono calcolati di volta in volta sulla base della metà del valore unitario dell'azienda agricola (forestale), al fine di evitare un sovraccarico finanziario dell'azienda.

Il vantaggio consiste nel fatto che con questa regolamentazione ora entrambi i coniugi possono costituire un proprio diritto alla pensione. Ciò è di particolare importanza soprattutto nel caso di malattia di un coniuge. Inoltre in tal modo è stata rivalutata la posizione giuridica delle contadine.

